



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 200 del 05/07/2022 – 28/07/2022 Udienza pubblica del 05/07/2022
Massima 1:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Copertura finanziaria - Oneri per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale (CFR) - Violazione del principio di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione Siciliana), per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. La disposizione impugnata autorizza, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di tre milioni di euro per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale, prevedendone la copertura mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001. Detto Capitolo, riguarda le spese per le retribuzioni del personale non dirigenziale del CFR, e non prevede alcuna nuova entrata, né stabilisce alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire detti oneri. Inoltre, la norma censurata non è accompagnata da una relazione tecnica (art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»), che giustifichi il semplice rinvio al suddetto capitolo, senza la dimostrazione delle risorse già stanziare e disponibili per i maggiori oneri. Costituisce principio generale che tutte le risorse stanziare in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese ivi previste (<i>ex multis</i>, sentenze n. 171 del 2021 e n. 209 del 2017), trattandosi per di più di spese obbligatorie per il personale, che per loro natura non sono comprimibili. Ciò premesso, laddove comunque si ritenga che, nondimeno, lo stanziamento complessivo per le spese del personale già vigente fosse in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, se ne sarebbe dovuta dare un'analitica dimostrazione nella relazione tecnica (art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»), che è invece assente.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 1 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28. Parametri costituzionali Art. 81, terzo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Massima 2:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Copertura finanziaria - Oneri per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale (CFR) - Variazioni in Tabella di spese conseguenti all'attuazione della legge regionale dichiarata costituzionalmente illegittima - Previsione meramente applicativa - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 3 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione Siciliana). L'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 determina, in via consequenziale, quella dell'articolo 3 della medesima legge regionale, trattandosi quest'ultima di disposizione meramente applicativa che si limita ad evidenziare in tabella le variazioni di spesa conseguenti all'attuazione della norma già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione (<i>ex multis</i>, sentenze n. 217 del 2015, n. 68 del 2014, n. 308 e n. 290 del 2013).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 3, della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1. Parametri costituzionali Art. 81, terzo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 27, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Massima 3:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Copertura finanziaria - Oneri per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale (CFR) - Violazione del principio di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 9, comma 1, lettera a), della legge della



	Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022). La norma impugnata novella - recependone tuttavia il contenuto - l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana), già dichiarato costituzionalmente illegittimo. Benché la nuova disposizione chiarisca che il suo scopo sarebbe solo quello di finanziare, <i>una tantum</i>, l'espletamento dei concorsi per l'assunzione del nuovo personale del Corpo forestale della Regione, la relativa spesa, quantificata nella somma di tre milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021, continua ad essere finanziata con le stesse modalità già censurate con riferimento al testo originario della norma novellata.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1. Art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28. Parametri costituzionali Art. 81, terzo comma, della Costituzione.
Massima 4:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Copertura finanziaria - Oneri per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale (CFR) - Entità delle risorse stanziare - Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria, del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e delle competenze statutarie della Regione - <i>Ius superveniens</i> abrogativo della norma impugnata, <i>medio tempore</i> non applicata - Cessazione della materia del contendere. Testo E' dichiarata cessata la materia del contendere - in ordine alle questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) - dell'articolo 2, della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione Siciliana), che indica l'entità delle risorse stanziare per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale regionale. L'intervenuta abrogazione della norma impugnata, operata dall'art. 9, comma 1, lett. b), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022) e le dichiarazioni della Regione Siciliana, depositate nel corso dell'udienza pubblica, che attestano che detta disposizione non ha trovato <i>medio tempore</i> applicazione, determinano la cessazione della materia del contendere (<i>ex multis</i> sentenze n. 238 del 2018 e n.185 del 2018).



NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 2, della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28. Parametri costituzionali Artt. 81, comma 3 e 117, comma 3, della Costituzione; Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, come convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948. n. 2.
--------------	---

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna

